

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

VISTO il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;

VISTO il DM 21 dicembre 2006, n. 12541 recante la disciplina del regime di condizionalità della

PAC e l'abrogazione del DM 15 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal DM 12 ottobre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”

VISTO il DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il decreto Presidenziale n. 4037 del 09 ottobre 2006, e successivi DD.PP. n. 7107 del 25/08/2008 di revoca e n. 8493 del 09/10/2008 di proroga, con i quali è stato conferito all’Arch. Giuseppe Morale l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – ARSEA;

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale Organismo Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall’AGEA;

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato Agricoltura e Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

VISTO il DDG del 27 febbraio 2007, relativo alle norme di condizionalità della PAC nella Regione siciliana per l'anno 2007;

VISTO il DDG n. 3220 del 28 Dicembre 2007 relativo all'elenco degli impegni di condizionalità 2008.

RITENUTO di dovere ottemperare a quanto previsto all'art. 15 del DM 1205/08, individuando con proprio provvedimento le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di

colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli art. 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5 al DM 1205/08;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);

PRESO ATTO che il capo III “Sviluppo Rurale “ del decreto ministeriale, si applica alle misure previste dall’art. 6 paragrafo 1 del reg. CE 1975/2006 e che attualmente sono state emanati dalla Regione Sicilia bandi per le misure 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, 212 Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane e 214 Pagamenti agroambientali tutte rientranti nell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” relativi a misure che ricadono nel campo di applicazione del capo III sopra citato;

PRESO ATTO che in base all’art. 16 del DM 20/03/08 le disposizioni dello stesso e del presente atto non si applicano alle violazioni relative a pagamenti o domande per misure agroambientali (ex Reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/1999) ed imboschimento di terreni agricoli (ex Reg. CEE 2080/92) ammessi prima del 31 dicembre 2006, alle violazioni di tali impegni continuano ad applicarsi il D.M. 27 marzo 1998, n. 159, il D.M. 18 dicembre 1998 n. 494, il D.M. 4 dicembre 2002 n. 6306 e le corrispondenti norme applicative regionali, salvo la *favor rei*, ovvero i casi in cui l’applicazione del DM 20/03/2008 sia più favorevole;

RITENUTO di dovere predisporre un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 secondo l’allegato A “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI, DELLE ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI”, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di dovere dettagliare per i beneficiari delle misure 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, 212 Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane e 214 Pagamenti agroambientali dell’Asse 2, un quadro di riferimento che individui, in relazione alla tipologia di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato B al presente atto, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

RITENUTO di dovere dettagliare con successivi provvedimenti, nel caso di bandi su nuove misure, sottomisure e azioni degli Assi I, II, III e IV del PSR non attivate, le disposizioni specifiche relative all'applicazione della normativa in materia di violazioni riscontrate nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1. E’ approvato il “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI, DELLE ESCLUSIONI E DELLE SANZIONI” di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Art. 2. Sono approvate “Le griglie di elaborazione relative alle Misure 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane, 212

Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane e 214 Pagamenti agroambientali dell'Asse 2" di cui all'allegato B del presente atto per costituirne, parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti delle misure/azioni, dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Art. 3. In applicazione dell'art. 16 del DM 1205/08, le disposizioni del D. M. 1205/2008 e del presente atto non si applicano alle violazioni relative a pagamenti o domande per misure agroambientali (ex Reg. CEE 2078/92 e reg. CE 1257/1999) ed imboschimento di terreni agricoli (ex Reg. CEE 2080/92) ammessi prima del 31 dicembre 2006, alle violazioni di tali impegni continuano ad applicarsi il D.M. 27 marzo 1998, n. 159, il D.M. 18 dicembre 1998 n. 494, il D.M. 4 dicembre 2002 n. 6306 e le corrispondenti norme applicative regionali, salvo la *favor rei*, ovvero i casi in cui l'applicazione del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 sia più favorevole.

Art. 4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, lì_16/12/2008

F.to
Il Dirigente Generale
(Arch. Giuseppe Morale)